



Bruxelles, 13.11.2023
COM(2023) 697 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde

{SWD(2023) 349 final} - {SWD(2023) 350 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) con la Repubblica di Cabo Verde che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e sia in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹ e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e Cabo Verde² è entrato in vigore il 19 dicembre 2006 per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni. Il protocollo di attuazione quinquennale vigente³, che è entrato in vigore il 20 maggio 2019 e scadrà il 19 maggio 2024, fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori. La presente raccomandazione riguarda la negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'attuale APP con Cabo Verde.

La contropartita finanziaria pubblica dell'Unione dovuta annualmente a Cabo Verde per l'accesso ammonta a 400 000 EUR, cui si aggiungono 350 000 EUR quale importo specifico destinato al sostegno settoriale alla politica della pesca del paese.

Il protocollo con Cabo Verde prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per i pescherecci di tre Stati membri dell'Unione (Spagna, Francia e Portogallo). L'Unione europea ha già sviluppato una rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nell'Oceano Atlantico, in particolare con Mauritania, Guinea Bissau, Senegal, Costa d'Avorio e Gambia.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Questi tipi di accordi presentano inoltre tre ulteriori vantaggi. In primo luogo, promuovono la cooperazione scientifica tra l'UE e i suoi partner. In secondo luogo, promuovono la trasparenza e la sostenibilità ai fini di una miglior gestione delle risorse alieutiche. In terzo luogo, incoraggiano la governance i) sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e ii) fornendo finanziamenti sia per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) sia per contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale. Gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca. L'APPS dell'UE con

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU L 154 del 12.6.2019, pag. 3.

Cabo Verde, ad esempio, rafforza notevolmente la posizione dell'UE all'interno della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)⁴.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione con Cabo Verde sono in linea con l'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione miranti a promuovere il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La clausola sociale che si prevede di negoziare garantisce, in linea con la convenzione C188 dell'OIL, la promozione di un lavoro dignitoso per i lavoratori del paese partner impiegati dai pescherecci dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte quinta "Azione esterna dell'Unione", titolo V "Accordi internazionali", che definisce la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente; competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo di promuovere le finalità della PCP a livello internazionale e di garantire che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo attualmente vigente dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Cabo Verde e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo. Le conclusioni di questa valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo tali conclusioni, i settori della pesca dell'Unione sono fortemente interessati ad operare nelle acque capoverdiane e il rinnovo del protocollo è nell'interesse di entrambe le parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre i) a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e ii) a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione.

⁴ <https://www.iccat.int/>; l'ICCAT è l'organizzazione intergovernativa responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con Cabo Verde, poiché tale paese è allo stesso tempo: i) un attore strategico a livello subregionale in ragione della zona di pesca soggetta alla sua giurisdizione e ii) un importante alleato dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre poter continuare ad accedere a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento inserite in un quadro giuridico internazionale pluriennale. Il ruolo di Cabo Verde nella trasformazione del tonno catturato nell'Oceano Atlantico e le conseguenti esportazioni di prodotti a base di tonno verso l'Unione rendono tra l'altro il nuovo protocollo ancor più importante per l'industria della pesca sia dell'Unione che di Cabo Verde. Per le autorità capoverdiane, il rinnovo del protocollo ha lo scopo di proseguire le relazioni con l'Unione, da un lato per rafforzare la governance degli oceani, dall'altro per poter beneficiare di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore, le organizzazioni internazionali della società civile, l'amministrazione responsabile della pesca di Cabo Verde e i rappresentanti della società civile del paese. Sono state inoltre organizzate consultazioni nell'ambito delle riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato proposte, figuranti nell'allegato della presente decisione, raccomandano di autorizzare l'avvio di negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo incide sul bilancio in ragione della contropartita finanziaria da versare alla Repubblica di Cabo Verde. Gli importi annuali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e comprendono la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁵.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto nel terzo trimestre del 2023.

⁵ Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Cabo Verde;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Cabo Verde,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Cabo Verde.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*